



# Comune di San Damiano al Colle

PROV. di PAVIA

Via Roma n° 4 - 27040 PV / Tel. 0385 756187 Tfax 0385 75014 / [protocollo@comune.sandamianoalcolle.pv.it](mailto:protocollo@comune.sandamianoalcolle.pv.it) / [comune.sandamianoalcolle@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.sandamianoalcolle@pec.regione.lombardia.it) /

**ORDINANZA  
C & U  
II^ / 2021**

**MISURE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA IN VIGENZA DELL'EMERGENZA  
SANITARIA DA SARS-COV 2 E VARIANTI**

## IL SINDACO

**PREMESSO** che l'art. 54, comma 4 del Dlgs. N. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, nella fattispecie in qualità di Autorità Sanitaria Locale in vigenza dell'emergenza sanitaria da Covid 19 in atto.

### VISTI:

- l'art. 50 c. 5 del D.Lgs 267/2000, modificato dall'art. 8 c. 1 del D.L. 14/2017 convertito in Legge 48/2017, che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città.
- il D.L. 105/2021, convertito in Legge 126/2021 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" che all'art. 1 dispone la proroga dello stato di emergenza fino al 31.12.2021
- il D.L. 172/2021 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali".
- il D.L. n. 14/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 48/2017;
- la Legge. n. 689/1981;
- il D.L. n. 19/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020 e s.m. e i.;
- il DPCM del 02.03.2021;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22.06.2021 reiterata in data 28.10.2021;

**RICHIAMATA** l'Ordinanza Contingibile e Urgente n. 1 emanata da questa Autorità il 23.02.2020 per il contenimento della diffusione dell'epidemia del corona virus "COVID 19".

### CONSIDERATO CHE:

- la cosiddetta "quarta ondata di coronavirus" sta facendo registrare una costante crescita nella diffusione del virus, in parte dovuto al mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, c.d. "mascherina".
- si verificano assembramenti di persone presso i centri di interesse e socializzazione del Comune, in contrasto con le misure di prevenzione adottate a livello nazionale e regionale.
- l'approssimarsi delle festività natalizie può concorrere ad aggravare la situazione contingente, a causa dell'eccezionale movimentazione di persone e dei contatti tra soggetti provenienti anche da zone attualmente sotto osservazione.
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 28.10.2021 prevede l'obbligo anche nelle "zone bianche" di portare sempre con sé i dispositivi di protezione personale, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del DPCM del 02.03.2021

- nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario adottare tutte quelle misure atte ad evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica, tramite l'adozione di provvedimenti di natura cautelare diretti a contrastare l'evoluzione della pandemia in corso in particolari momenti di socializzazione, prescrivendo dei comportamenti di tutela reciproca laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale

**ATTESO** che per quanto fin qui esposto, allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio comunale, occorre adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo antecedente e successivo le festività natalizie ordine all'emergenza sanitaria in atto.

**TANTO PREMESSO,**

#### **ORDINA**

dal 16.12.2021 e fino al 15.01.2022 di indossare il dispositivo individuale di protezione delle vie respiratorie anche all'aperto, in occasione di assembramenti o contatti ravvicinati tra persone non conviventi, quindi in tutti i luoghi e locali pubblici, nei pubblici esercizi e negli esercizi commerciali.

Per la violazione alla presente disposizione, ove il fatto non costituisca più grave reato, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 3.000,00, così come previsto dall'art. 4 co. 1 del D.L. 19/2020, convertito in Lg. 35/2020.

#### **MANDA**

all'ufficio Messi notificatori per:

l'inoltro:

- alla Prefettura di Pavia;
- al Comando Stazione Carabinieri di Montù Beccaria;
- al Distaccamento della Polizia Stradale di Stradella;

quindi:

- la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito Internet del Comune;
- la consegna ai locali interessati;
- l'affissione sulle bacheche stradali.

#### **DISPONE**

ai competenti organi di vigilanza e della forza pubblica di effettuare i dovuti controlli, di applicare la presente ordinanza e di contestare le conseguenti violazioni accertate.

#### **AVVISA**

contro il presente provvedimento è esperibile in alternativa:

- a) ricorso al T.A.R. Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. 104/2010
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971

Dalla sede municipale, il 15/12/2021



Il Sindaco

Cesarino VERCESI